

Pubblicato il 27/05/2020

N. 04098/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03463/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

RISPARMIO CASA INEST S.R.L., RICA GEST S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, RISPARMIO CASA CENTOCELLE S.R.L.. RISPARMIO CASA VEIENTANA S.R.L. e MORGAN HOUSE S.R.L.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Giorgio Roderi che, unitamente agli avv.ti Erica Santantonio e Dario Sferrazza Papa, le rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell'avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Sergio Siracusa;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in

Roma, via Marcantonio Colonna n. 27 presso la sede dell'avvocatura dell'ente e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe Allocca;

nei confronti

VENCHI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

per quanto concerne il ricorso principale:

- ordinanza del Sindaco di Roma n. 91 del 07/05/2020 avente ad oggetto: 'Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive';
- per quanto necessario, ordinanza n. Z00037 del Presidente della Regione Lazio emessa il 30/04/2020 e recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica';

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2020:

- ordinanza del Sindaco di Roma n. 92 del 15/05/2020 recante 'Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive';

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/05/2020:

- ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica';

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe indicate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell'art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che l'ordinanza di Roma Capitale n. 91 del 07/05/2020, impugnata con il ricorso principale, non ha mai spiegato i suoi effetti in quanto è stata annullata e sostituita dalla successiva ordinanza comunale n. 92 del 15/05/2020;

Considerato che, per questo motivo, l'istanza cautelare proposta con il ricorso principale è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;

Considerato, altresì, che non sono decorsi i termini necessari per la decisione in ordine all'istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/05/2020;

Considerato, poi, che l'istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2020 non è meritevole di accoglimento;

Considerato, in particolare, che:

- con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2000 le ricorrenti lamentano le limitazioni apportate dal provvedimento impugnato agli orari di apertura e chiusura dei loro esercizi commerciali (le ricorrenti rientrano nella fascia oraria F3, con obbligo di apertura 11.00-11.30 ed obbligo di chiusura entro le ore 21.30) essendo venuto meno l'obbligo di chiusura festiva pomeridiana, anch'esso stigmatizzato con il ricorso principale ed originariamente previsto dall'ordinanza comunale n. 91 del 07/05/2020;
- così perimetrato l'interesse ed il pregiudizio, anche cautelare, posti a fondamento della domanda caducatoria, va, poi, rilevato che l'art. 31 d.l. n. 201/11 (convertito dalla l. n. 214/11) consente agli enti locali di prevedere le limitazioni, ivi indicate, a tutela di una serie di interessi tra cui quello della salute evocato nella fattispecie dai provvedimenti impugnati;
- nello stesso senso depongono gli artt. 8 comma 1 lettera h) e 12 d. lgs. n. 59/10 e 1 comma 2 d. l. n. 1/12 nonché gli artt. 2 e 16 comma 2 l. r. n. 22/19;
- la valutazione di adeguatezza della misura prescelta rispetto al dichiarato fine di tutela della salute, contestata nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2020 (pag. 8), costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell'amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicità ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili anche in considerazione della temporaneità degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21/06/2020);
- in ogni caso, il bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato anche tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato e della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti, induce il Tribunale a ritenere prevalente nella fattispecie l'interesse pubblico alla tutela della salute della collettività posto a fondamento delle contestate limitazioni d'orario;

Considerato che, per questi motivi, l'istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2020 deve essere respinta;

Considerato che la novità di alcune delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) dichiara l'improcedibilità dell'istanza cautelare proposta con il ricorso principale;
- 2) respinge l'istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/05/2020;
- 3) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO